

Il **DLgs 24/2023** (*Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019*) ha ad oggetto la protezione delle persone che segnalano violazioni (c.d. *whistle blowing*) di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea lesive a loro volta

- dell'interesse pubblico
- o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato,

e di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

A questo scopo, il Decreto ha imposto a tutti gli enti un rafforzamento dei meccanismi di segnalazione già contenuti e disciplinati dai Modelli Organizzativi 231.

Anche Renoils lo ha fatto, inserendo nel proprio Modello, nella parte relativa ai flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (par. 2.2.4. della Parte Generale), un esplicito ed integrale rinvio alla disciplina prevista dagli artt. 4 ss. del DLgs 24/2023, il cui effetto è quello di integrare e completare il meccanismo di segnalazione già operativo sul sito aziendale (www.renoils.it, sotto la voce "Organismo di Vigilanza, il *link* "Segnalazioni art. 6 Dlg. 231/01", ora ribattezzato "Segnalazioni ex Dlgs.23/2024").

Di seguito, in sintesi, la nuova disciplina e i suoi meccanismi operativi.

Ambito di applicazione oggettivo: le violazioni oggetto di segnalazione

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto devono innanzitutto ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e consistono in:

-illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) di seguito indicati;

a) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 ("Modelli 231"), che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) di seguito indicati;

b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

c) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;

d) atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è

ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Ambito di applicazione soggettivo

I segnalanti ai sensi del Decreto possono essere: dipendenti, collaboratori, azionisti (nel caso di Renoils, soci), persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della società e altri soggetti terzi che interagiscono con la società (ad esempio, i consulenti) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti.

A differenza della precedente disciplina in materia di whistleblowing, il Decreto amplia la platea dei soggetti che – in ragione del coinvolgimento in una segnalazione – devono trovare protezione.

In particolare, il Decreto prevede che le misure di tutela previste per i segnalanti trovano applicazione anche con riferimento a:

-facilitatori;

-persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legati a essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

-colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente;

-enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa.

I canali di segnalazione interna predisposti da Renoils

Il canale di segnalazione interna che gli enti attivano ai sensi del Decreto deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione può essere effettuata in forma scritta (anche con modalità informatiche) oppure in forma orale (attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero incontri diretti su richiesta del segnalante).

Con specifico riferimento a Renoils, competente a ricevere dette segnalazioni rimane, come in passato, **l'Organismo di Vigilanza**, al quale sono di conseguenza assegnati anche i compiti di gestione e di riscontro delle stesse indicati dall'art. 5 del DLgs. 24/2023. Quanto al canale attraverso

cui contattare l'Organismo, rimane a tutt'oggi operativa la casella "segnalazioni" che, come si è detto, era già presente sul sito di Renoils per le segnalazioni relative ad eventuali inosservanze o violazioni del Modello Organizzativo 231 (le quali ovviamente continuano, anche ai sensi del Decreto 24/2023, ad essere allo stesso modo esperibili); poiché tuttavia il DLgs. 24/2023 prevede anche forme di segnalazione orale, detta casella può ora utilizzarsi, ove il segnalante lo ritenga, per chiedere all'Organismo di Vigilanza un appuntamento riservato nel quale esporre la questione.

In definitiva: chiunque, fra i soggetti aventi diritto, intenda fare segnalazioni all'Organismo di Vigilanza di Renolis, può continuare a farlo scrivendo alla casella riservata "Segnalazioni ex Dlgs.23/2024"; casella a cui si accede attraverso la voce "Organismo di Vigilanza" posta sul sito www.renoils.it, e che potrà essere utilizzata

- per descrivere fatti e motivi a base della segnalazione,
- per chiedere all'Organismo di Vigilanza un incontro riservato.

Come sopra precisato, l'Organismo sarà comunque tenuto a gestire le segnalazioni nel pieno rispetto degli obblighi di riservatezza imposti dalla legge.

Il canale di segnalazione esterna e la protezione in caso di pubblica divulgazione

Va in ogni caso tenuto presente che, fra le novità introdotte dal suddetto DLgs. 24/2023, la più importante è senza dubbio rappresentata dalla possibilità, per il segnalante, di **effettuare segnalazioni protette ai sensi dello stesso Decreto anche fuori dal contesto aziendale.**

Anzitutto attraverso un **canale di segnalazione esterna** (art. 6), appositamente attivato dall'ANAC e di cui si può usufruire col ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) mancata attivazione (o attivazione non conforme al Decreto) del canale di segnalazione interna nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- b) effettuazione di una segnalazione interna che non ha avuto seguito.
- c) fondati motivi di ritenere che laddove effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In secondo luogo, attraverso **divulgazioni pubbliche** (art. 15), le quali consentono di beneficiare alla protezione offerta dal DLgs. 24/2023 se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non ha avuto riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Contenuto e condizioni delle misure di protezione del segnalante

Quanto alle misure di protezione per il segnalante previste dal DLgs. 24/2023, esse sono:

-il divieto di subire ritorsioni;

-alcune misure di sostegno (ad es. assistenza, consulenza per l'effettuazione di segnalazioni) fornite da enti indicati dall'ANAC;

-la possibilità di denunciare all'ANAC (e per suo tramite anche ad organismi ispettivi e disciplinari di volta in volta competenti) eventuali misure ritorsive subite nel contesto lavorativo a seguito della segnalazione;

-alcune limitazioni di responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dalla segnalazione;

-sanzioni pecuniarie per i soggetti che violano alcune disposizioni del Decreto (v. paragrafo successivo *Sanzioni*).

Tali misure di protezione possono essere attivate in favore del segnalante, a condizione che:

-al momento della segnalazione, lo stesso aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o divulgate fossero vere e rientrassero nelle violazioni definite dal Decreto;

-la segnalazione o divulgazione pubblica sia effettuata nelle modalità previste dal Decreto.

Non rilevano, ai fini delle misure di protezione, i motivi che hanno indotto la persona a effettuare la segnalazione.

Le misure di protezione non trovano, invece, applicazione laddove sia accertata in capo al segnalante, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Il divieto di ritorsione

Il Decreto pone il divieto di ritorsione nei confronti della persona segnalante e indica le fattispecie che costituiscono ritorsioni.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Le persone che sono state licenziate a causa di una segnalazione hanno diritto di essere reintegrate nel posto di lavoro, sulla base della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

In caso di violazione del divieto di ritorsione, l'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure necessarie ad assicurare la tutela della persona che ha subito ritorsioni, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione del posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione.

Sanzioni

In base al Decreto, fermi restando altri profili di responsabilità, è soggetto a sanzioni chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- a) compimento di ritorsioni in relazione a una segnalazione;
- b) ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della segnalazione;
- c) violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto;
- d) mancata istituzione o non corretta gestione secondo i requisiti previsti dal Decreto dei canali di segnalazione;
- e) mancata verifica e analisi delle segnalazioni.

È, altresì, soggetto a sanzione il segnalante, salvo condanna in primo grado per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ritenuto responsabile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave.

In particolare, per i comportamenti sopra individuati, sono previste sanzioni ai sensi dei sistemi disciplinari previsti dai Modelli 231 nonché sanzioni pecuniarie da parte dell'ANAC (fino a 50.000 euro).